



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Direzione Generale - Ufficio IV

Ai Rappresentanti legali e ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado  
e p.c.  
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale

OGGETTO: legge n. 79/2025 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l'avvio dell'a. s. 2025/2026 – richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale

Com'è noto, la legge n. 79/2025 di conversione del decreto-legge n. 45/2025 ha introdotto importanti novità legislative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado, che qui di seguito si evidenziano, al fine di fornire a codeste istituzioni scolastiche chiare indicazioni operative, con particolare riferimento alle misure volte a rafforzare la legalità, la trasparenza e la qualità del servizio scolastico.

In particolare, l'art. 5 del decreto-legge n. 45/2025, rubricato "Misure in materia di parità scolastica", introduce le seguenti novità:

- il comma 1 ha novellato l'art. 1 della legge n. 62/2000, introducendo il comma 6bis che recita: **“Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento”**. La norma introduce una limitazione al numero di classi collaterali terminali, prevedendo la possibilità di richiedere non più di una classe collaterale per ciascun indirizzo di studio e previa autorizzazione dell'USR competente.  
Al fine di agevolare la formulazione di tale richiesta, questo Ufficio ha predisposto l'allegato modulo, da indirizzare al Direttore generale dell'USR Campania – con invio esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it) - e al dirigente dell'Ufficio di ambito territoriale di riferimento, e da trasmettere, per ciascuno degli indirizzi oggetto dell'istanza, entro e non oltre il 31 luglio p.v.
- il comma 3 aggiunge all'art. 192, comma 4 del d.lgs. n. 297/1994 i seguenti periodi: **“L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro sessanta giorni dalla**

*data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento*". Il decreto introduce regole più stringenti per gli esami di idoneità, consentendo ai candidati di sostenerli per un massimo di due anni di corso successivi a quello per cui sono stati ammessi. In caso di esami che coprono due anni, sarà necessaria la nomina di un dirigente scolastico esterno in qualità di presidente, nominato dall'USR competente.

- il **comma 4** introduce i commi 31bis e 31ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012. Il comma 31bis statuisce che *"le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026"*. Ciò significa che anche le scuole paritarie di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, dovranno adottare la **pagella elettronica** ed il **registro elettronico**, disciplinati appunto dagli artt. 29, 30 e 31 del DL n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
- il comma 31ter stabilisce che *"Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il **protocollo informatico**, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026"*. La norma introduce l'obbligo di adozione del protocollo informatico per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado, ad eccezione della scuola dell'infanzia.
- L'art 7 del decreto-legge n. 45/2025, riferito alle sole scuole dell'infanzia paritarie, sostituisce all'art. 2ter del decreto-legge n. 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2020, le parole "2023/2024 e 2024/2025" con "2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027", estendendo così la possibilità di conferire incarichi temporanei straordinari per il servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie fino all'a. s. 2026/2027.  
Infatti, l'art. 2ter del decreto-legge n. 22/2020 statuisce che *"Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali."*

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. ai fini della tempestiva e puntuale adozione delle disposizioni richiamate. Il mancato rispetto delle disposizioni legislative sopra elencate è fonte di grave irregolarità e potrà essere oggetto dell'avvio della procedura per la revoca della parità scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ettore Acerra